

Legge regionale 14 ottobre 1999, n.54

**Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo.**

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e della LR 19 luglio 1995, n. 77 "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento":

- a) individua e disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;
- b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.

ARTICOLO 2

(Servizi di informazione e di accoglienza turistica)

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5.

2. L'attivita' di accoglienza puo' comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive puo' essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai Comuni anche in forma associata e dalle Province anche tramite le Agenzie per il turismo di cui all'articolo 6. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni attraverso le Agenzie per il Turismo.

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano

svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, la Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, un apposito regolamento.

6. Il regolamento di cui al comma 5, disciplina:

- a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;
- b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione o degli Enti locali a soggetti terzi.

### ARTICOLO 3

(Attività di promozione turistica)

1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da Comuni e Province tramite le Agenzie per il Turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L'Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui all'articolo 28 della LR 1 dicembre 1998, n. 87, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle Agenzie per il Turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all'offerta locale.

2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli Enti Locali, le Agenzie per il Turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l'immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.

3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozione economica di cui all'articolo 4 della LR 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo", definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attività delle Agenzie per il Turismo e quelli dell'Agenzia di promozione economica della Toscana.

4. La Provincia adotta un Piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per

l'attività delle Agenzie per il Turismo.

#### ARTICOLO 4

(Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo)

1. Oltre alle attività di cui agli articoli 2 e 3, le Province e i Comuni, al fine di garantire le migliori e più facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di cui all'articolo 21 della LR 87/1998, ed i servizi ad esse connesse, avvalendosi delle Agenzie per il Turismo.

#### ARTICOLO 5

(Ambiti territoriali di riferimento)

1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, comprendenti i Comuni ivi elencati, costituiscono ambito ottimale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dalla presente legge.

#### ARTICOLO 6

(Agenzie per il Turismo (APT))

1. In ogni ambito territoriale di cui all'articolo 5, è istituita una Agenzia per il Turismo (APT). Le APT sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le Province esercitano sulle APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dalla presente legge. Alle APT si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della Provincia.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT comprenda il territorio di più Province, le Province interessate indicano una conferenza di servizi al fine di decidere a quale Provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla APT. Nel caso di mancata intesa tra le Province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la Provincia competente.

3. Le APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, espletano, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;
- b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;

c) promuovere, coordinare ed attuare attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.

4. Le Agenzie per il Turismo non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.

#### ARTICOLO 7

(Organi dell'Agenzia per il Turismo)

1. Sono organi dell'APT:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei Revisori.

2. La nomina degli organi dell'APT compete al Presidente della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in carica del Presidente della Provincia.

#### ARTICOLO 8

(Il Direttore)

1. Il Presidente della Provincia nomina il Direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell'organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il Direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia.

2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il Direttore è regolato dalla Provincia.

3. Non possono essere nominati Direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonché, con riferimento all'ambito territoriale della Agenzia per il Turismo, i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i membri dei Consigli e delle Giunte di tali enti. Non possono essere nominati Direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell'ambito del territorio regionale.

4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla Provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di Direttore, per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell'APT;
- d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il

- buon funzionamento dell'Agenzia;
- e) sopravvenuta causa di incompatibilita' ;
  - f) mancata predisposizione del programma di attivita' e del bilancio di previsione nei termini di legge.

Tale atto e' adottato dal Presidente della Provincia.

## ARTICOLO 9 (Compiti del Direttore)

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'APT, e' responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi dell'Agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.

2. Il Direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attivita' dell'APT. Il Programma e' determinato sulla base del piano triennale della Provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla LR 28/1997.

La Provincia, previo parere del Comitato Turistico di Indirizzo di cui al successivo articolo 12, provvede all'approvazione di tale programma, nonche' all'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'APT.

3. Il programma dell'APT e' finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'articolo 3. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarita' turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse localita' in relazione alla loro ricettivita'. Il programma di attivita' dell'APT assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

## ARTICOLO 10 (Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio e' nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche il Presidente, entro la data della nomina del Direttore dell'APT. Il Collegio dei Revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia.

2. Il Collegio dei Revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'APT sotto il profilo della legittimita' contabile e amministrativa.

3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio dei Revisori dal Direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

4. L'atto di controllo consiste nell'apposizione del visto di legittimità contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. Se il Direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio dei Revisori adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio stesso. In caso contrario, il Direttore è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell'atto e dandone comunicazione al Presidente della Provincia.

6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilità dei membri del Collegio dei Revisori, valgono le disposizioni previste per il Direttore definite dall'articolo 8, comma 3.

#### ARTICOLO 11

(Sostituzione degli organi dell'Agenzia)

1. La nomina del Direttore e dei membri del Collegio dei Revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso.

2. In attesa della nomina del nuovo Direttore, il Presidente della Provincia provvede al commissariamento dell'APT.

#### ARTICOLO 12

(Il Comitato Turistico di Indirizzo (CTI))

1. Le Province, i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, e le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato Turistico di Indirizzo (CTI). Il CTI resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

2. Un'apposita Conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla Provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme che determinano:

- a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del CTI, tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli Comuni;
- b) le modalità di funzionamento del CTI.

3. Qualora la Conferenza di servizi, nel termine di cui al comma 2, non adotti le previste determinazioni, provvede la Provincia in via sostitutiva.

4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della Provincia

adottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il CTI.

5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possa insediare il CTI in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla Provincia fino a quando non sia validamente insediato il CTI.

6. Spetta al CTI:

- a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attività dell'APT;
- b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
- c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;
- d) valutare lo stato di attuazione del programma di attività; a tal fine, il Direttore trasmette, ogni quattro mesi, al CTI una relazione sull'andamento delle attività e sullo stato di attuazione del programma annuale.

7. Nel caso in cui il CTI non esprima i pareri di cui al precedente comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la Provincia provvede all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del CTI.

### ARTICOLO 13 (Personale)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la Provincia interessata, sentite le Organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex-Aziende di Promozione Turistica di cui alla LR 9/1988.

2. Dalla data di decorrenza della nomina del Direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende di Promozione Turistica costituite ai sensi della LR n. 9/1988, e' inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 150 della LR 21 agosto 1989, n. 51, "Testo unico delle legge sul personale" con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilità previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le Aziende di Promozione Turistica di cui alla LR 9/1988 all'entrata in vigore della presente legge, e' destinato alle corrispondenti Agenzie per il Turismo di cui all'articolo 6.

3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel

contingente di cui al precedente comma 1, e' trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla Provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall'articolo 32 della LR 7 novembre 1994, n. 81, la Giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

4. Le dotazioni organiche delle Agenzie per il Turismo sono successivamente definite da parte di ciascuna Provincia. In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.

5. Nel caso di scioglimento delle Agenzie per il Turismo, il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.

#### ARTICOLO 14

(Successione nei rapporti delle Aziende di Promozione Turistica costituite ai sensi della LR 9/1988)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale e' regolato il subingresso delle Province nel patrimonio delle Aziende di Promozione Turistica costituite ai sensi della LR n. 9/1988.

2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attivita' di cui alla presente legge e' trasferito alle Province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle Province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, e' istituita apposita commissione paritetica tra Regione e Province che provvede all'individuazione dei beni delle Aziende di Promozione Turistica da trasferire alle Province.

4. I beni patrimoniali trasferiti alle Province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attivita' delle Agenzie per il Turismo; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle Agenzie per il Turismo.

5. Le Agenzie per il Turismo di cui all'articolo 6, succedono nei rapporti attivi e passivi alle Aziende di Promozione Turistica costituite ai sensi della LR 9/1988, al momento dell'insediamento del Direttore della Agenzia per il Turismo.

#### ARTICOLO 15



## (Finanziamenti)

1. La Regione determina l'entità dello stanziamento da destinare a ciascuna Agenzia per il Turismo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge. Lo stanziamento non potrà, comunque, essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attività di ciascuna Azienda di Promozione Turistica costituita ai sensi della LR n. 9/1988, previsti dal Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. La somma di cui al comma 1, è erogata dalla Regione alla Provincia a cui l'Agenzia per il Turismo è funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione.

3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanziava per le attività richiamate al comma 1 svolte dalle Agenzie per il Turismo, le somme necessarie, calcolate secondo le modalità definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento.

La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato "Finanziamenti per le Agenzie per il Turismo per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica locale".

4. Le Agenzie per il Turismo provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante:

- a) contributi da parte delle Province, dei Comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti;
- b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;
- c) finanziamenti e rimborsi dell'Agenzia di promozione economica di cui all'articolo 28 della LR 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;
- d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi;
- e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
- f) ulteriori eventuali entrate.

## ARTICOLO 16

### (Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della LR 1 dicembre 1998, n. 87.

## ARTICOLO 17

(Riconoscimento delle Associazioni Pro-LoCo)

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-LoCo quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-LoCo cooperano con gli Enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le Province sono istituiti gli Albi provinciali delle associazioni Pro-LoCo.

3. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell'Albo provinciale delle associazioni Pro-LoCo.

## ARTICOLO 18

(Norme transitorie)

1. Dal 1 luglio 1999 fino alla nomina dei Direttori delle Agenzie per il Turismo, gli Amministratori straordinari ed i Collegi dei Revisori delle Aziende di Promozione Turistica costituite ai sensi della LR n. 9/1988, istituiti con LR 18 novembre 1998, n. 84 "Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla LR 23 novembre 1988, n. 9", svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima LR 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennità di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999.

2. In sede di prima applicazione, la nomina degli organi delle Agenzie per il Turismo è effettuata dal Presidente della Provincia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I Dirigenti attualmente in servizio presso le Aziende di Promozione Turistica con la qualifica di Direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati Direttori delle Agenzie per il Turismo. Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del Direttore.

## ARTICOLO 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- la LR 23 febbraio 1988, n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana";
- la LR 29 maggio 1989, n. 34 "LR 9/88 - Individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti. Costituzione delle Aziende di Promozione Turistica";
- la LR 31 luglio 1989, n. 48 "Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci revisori delle Aziende di Promozione Turistica";
- la LR 2 novembre 1989, n. 72 "Istituzione degli Albi Provinciali delle Associazioni delle Pro-Loce";
- la LR 18 novembre 1989, n. 76 "Disciplina del personale degli enti turistici della Toscana";
- la LR 18 novembre 1989, n. 77 "LR 48/1989 Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci revisori delle Aziende di Promozione Turistica - Integrazione".

#### Allegato A - AMBITI TURISTICI

- Ambito turistico n. 1, comprendente i territori dei Comuni di:

Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;

- Ambito turistico n. 2, comprendente i territori dei Comuni di:

Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba;

- Ambito turistico n. 3, comprendente i territori dei Comuni di:

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano;

- Ambito turistico n. 4, comprendente i territori dei Comuni di:

Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- Ambito turistico n. 5, comprendente i territori dei Comuni di:

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli,

Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio e Vinci;

- Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei Comuni di:

Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino e Sorano;

- Ambito turistico n. 7, comprendente i territori dei Comuni di:

Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto;

- Ambito turistico n. 8, comprendente territori dei Comuni di:

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;

- Ambito turistico n. 9, comprendente i territori dei Comuni di:

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Valdarno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano e Volterra;

- Ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei Comuni di:

Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Sovicille;

- Ambito turistico n. 11, comprendente i territori dei Comuni di:

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaiolo, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla e Terranuova Bracciolini;

- Ambito turistico n. 12, comprendente i territori dei Comuni di:

Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Serravalle Pistoiese;

- Ambito turistico n. 13, comprendente i territori dei Comuni di:

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemantina, Fosciandora;

- Ambito turistico n. 14, comprendente i territori dei Comuni di:

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vernio e Vaiano;

- Ambito turistico n. 15, comprendente i Comuni di:

Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbena, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.